

RG 1821/13
Reg. 1872/13

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1921/13 RG

promosso da

~~██████████~~, nato a Onitsha – Anambra State (Nigeria) il 23.6.1984,
con l'avv. Dora Zappia del foro di Trieste

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, e
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA –**

RESISTENTE

Con la presenza del pubblico ministero.

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 3.10.13, osserva
quanto segue.

Con ricorso depositato in data 10.6.13 ~~██████████~~ ha impugnato la
decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale del 22.5.2013 notificata in data 28.5.13, con la
quale era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale, censurando

il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, o comunque della protezione sussidiaria o umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. e) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *"Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione

da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr.

Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

Dinanzi alla Commissione il ricorrente ha dichiarato: di essere vissuto nel Gibon per circa 17 anni prima di tornare in Nigeria; di essere fuggito dalla Nigeria per scappare dal padre della fidanzata che lo voleva uccidere; che il padre della fidanzata, appartenente alla setta dei Boko-Haram, avrebbe organizzato una strage nella città di Kano il 20 gennaio 2012 per uccidere lui, la madre e la fidanzata incinta; di essere riuscito a sfuggire casualmente;

di essersi rifugiato da una signora medico che l'ha condotta ad Asaba; che i Boki Haram l'hanno trovato e per questo è fuggito dal Paese.

Quanto dichiarato dal ricorrente non integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Infatti il ricorrente prospetta una situazione di pericolo che non pare in alcun modo legata all'appartenenza del ricorrente ad un gruppo, come richiede la nozione di rifugiato, ma ad una vicenda personale legata al rapporto del ricorrente con la figlia di un uomo del Boki Haram.

Pertanto la domanda di rifugiato dev'essere rigettata, a prescindere quindi dalla attendibilità di quanto dichiarato.

Per quanto attiene poi alla censura relativa al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2004/83/Ce, contenuto nel capo V della stessa direttiva ult.cit., intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir.ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di

un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia (17/2/09 causa C. 465/07) ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett.c) dell'art.15 dir.ult.cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

E' da ricordare inoltre, come recentemente osservato dal Supremo Collegio (Cass. n. 2294/12), che l'articolo 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che *"1. Nell'ambito dell'esame, nella domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione*

internazionale se in una delle parti del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere la richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. 2. Nel valutare se una persona del territorio del paese d'origine e conforma paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese non che delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda". La norma in esame della direttiva lascia dunque agli Stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite decreto legislativo n. 201 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art.8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, e conseguentemente non può essere presa in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione come fossero esistenti requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti.

Per quanto attiene alla situazione attuale della Nigeria (cfr. www.hrv.org.com), secondo il rapporto aggiornato al 2013 *"attacchi da parte del gruppo militante islamico Boko Haram e gli abusi da parte delle forze di sicurezza governative hanno portato alla spirale di violenza tra nord e nel centro della Nigeria. Questa violenza, che prima scoppiò nel 2009, ha causato più di 3.000 vittime. Il gruppo, che cerca di imporre una rigida forma di sharia, la legge islamica, nel nord della Nigeria e la corruzione del governo fine, ha lanciato centinaia di attacchi nel 2012 contro gli agenti*

di polizia, cristiani e musulmani che collaborano con il governo o si oppongono al gruppo. In nome di che termina minaccia di Boko Haram ai cittadini della Nigeria, le forze di sicurezza governative hanno risposto con un pesante mano. Nel 2012, gli agenti di sicurezza hanno ucciso centinaia di sospetti membri del gruppo o di residenti di comunità in cui si sono verificati gli attacchi. Le autorità nigeriane hanno arrestato centinaia di persone durante le incursioni in tutto il nord. Molti degli arrestati sono stati trattenuti in isolamento senza accusa né processo, in alcuni casi in condizioni disumane. Alcuni sono stati maltrattati fisicamente, altri sono scomparsi o sono morti in detenzione. Questi abusi, a loro volta contribuito ad alimentare ulteriormente la campagna del gruppo di violenza. Il fallimento del governo della Nigeria per affrontare la povertà diffusa, la corruzione, gli abusi della polizia, e l'impunità di lunga data per una serie di delitti ha creato un terreno fertile per la militanza violenta. Dalla fine del regime militare nel 1999, più di 18.000 persone sono morte nelle violenze tra comunità, politica e settaria. Gli episodi di violenza mortale tra comunità, tra cui in Plateau e Kaduna Uniti, hanno continuato nel 2012. Gli abusi da parte delle forze di sicurezza del governo e la cattiva gestione della classe dirigente e di appropriazione indebita di vasta ricchezza petrolifera del paese hanno continuato in gran parte senza sosta. La libertà di parola e dei media indipendenti è rimasta sostenuta. Magistratura della Nigeria ha continuato a esercitare un certo grado di indipendenza, ma molti dei casi di corruzione nei confronti di esponenti politici di spicco è rimasto in fase di stallo nei tribunali....Secondo l'Agenzia nazionale di gestione delle emergenze (NEMA), circa 10.000 persone sono state sfollate nello Stato Yobe seguito degli scontri tra la setta Boko Haram e le forze di sicurezza. Boko Haram militanti hanno attaccato diverse chiese, il 25 dicembre (Natale) dopo aver chiesto che i cristiani in gran parte del nord musulmano lasciare la regione. Segnalazioni di attacchi

Q

contro i cristiani in tutto il Nord-est della Nigeria hanno acuito i timori di un conflitto settario in zone soggette a lunghi conflitti locali oltre l'accesso alla terra e alle risorse nigeriane. Funzionari della Croce Rossa ha riferito che i membri del gruppo di maggioranza cristiana Igbo etnica, una minoranza in maggioranza musulmana del nord, erano in fuga nel nord-est. Coordinatore regionale NEMA ha aggiunto che la maggior parte di coloro che erano in fuga evitando campi in quanto temeva di diventare facili bersagli per ulteriori attacchi lì. Nel frattempo, il 9 gennaio, circa 10.000 persone sono state sfollate anche nello stato meridionale di attacchi sulla Benin seguenti (per lo più musulmani) residenti Hausa". D'altronde è fatto notorio l'esistenza di un conflitto armato che coinvolge alcune parti del Paese".

Anche il sito del Ministero dell'interno (www.viaggiare Sicuri.it aggiornato al settembre 2013) evidenzia come "la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese. Aree di attenzione: centro, nord e, in particolare, nord est del Paese. Tra le aree di attenzione si evidenziano il centro (cosiddetta "middle belt"), il nord e, specialmente, il nord est, nelle quali la situazione e' resa ancor più precaria per le connessioni con l'attuale crisi in Mali. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali. Tale pericolo aumenta notevolmente nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità, in particolare quelle settentrionali. Sono al momento fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Bauchi, Kano, Kaduna e Katsina, se non dettati da motivi di necessità e solo adottando speciali cautele. Si deve al momento assolutamente evitare di recarsi negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, nel nord-est del

Paese, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di recenti episodi di violenza di stampo terroristico che hanno causato centinaia di vittime. Sono state dispiegate migliaia di unità aggiuntive delle forze armate e di polizia per il controllo del territorio, con l'impiego anche di aeromobili. Sono in corso maggiori controlli a circolazione e movimenti, nonché sono concessi più poteri alle forze di sicurezza e dell'ordine per l'individuazione di criminali e terroristi. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram o da altre sigle di matrice terroristica. Diversi attentati terroristici si sono verificati anche nella capitale Abuja contro edifici pubblici, di organizzazioni internazionali e di mezzi d'informazione. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati ed alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato migliaia di morti e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica, almeno a partire dal 2009, quando si è assistito ad una recrudescenza di tali fenomeni. Aree di attenzione: centro sud e sud est del Paese, anche note come Delta del Niger.".

E' noto che in materia il potere di acquisizione di elementi probatori correlati alla richiesta di protezione internazionale è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità seguendo peraltro le coordinate fissate anche a livello eurounitario che il legislatore dell'Unione, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo

nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008.

La stessa presenza dei documenti sopra riportati in stralcio o anche solo evocati sul sito internet dell'UNCHR, istituzione alla quale proprio l'art.21 della dir.2005/85/CE attribuisce un ruolo rilevante, rende assai evidente la piena utilizzabilità dei documenti e la sicura loro valenza quali elementi di prova.

E sempre con riferimento all'UNCHR occorre ricordare che l'art.38 dir.205/85/CE impone agli Stati membri di garantire all'interessato che l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'UNCHR, circa la situazione generale esistente nei paesi d'origine degli interessati

D'altra parte, nemmeno può disconoscersi, nella materia della quale si discute, l'alto valore rappresentato dalle notizie acquisite da organizzazioni che operano a livello internazionale nel campo della protezione dei diritti fondamentali.

Inoltre la rilevabilità d'ufficio di elementi utili al fine di valutare la sussistenza di un rischio di violazione dei diritti umani fondamentali e l'utilizzabilità, ai rilevati fini, di rapporti provenienti da organizzazioni internazionali è stata ripetutamente affermata dalla Corte europea dei diritti umani (cfr. Corte dir. uomo 28 febbraio 2008- ric.n. 37201/06-Saadi c.Italia, nella quale si afferma testualmente che "Per determinare l'esistenza di motivi seri e accertati di ritenere che sussista un rischio reale di trattamenti incompatibili con l'articolo 3, la Corte si basa su tutti gli elementi che le vengono forniti o, se necessario, che essa si procura d'ufficio").

Dai rapporti su indicati emergere nel Paese di origine del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata che porta a ritenere che un civile – e quindi anche il ricorrente – possa subire effettiva minaccia dal rientro in Patria. Si tratta di una situazione che riguarda il Paese nel suo complesso, essendo plurime le aree di crisi.

Peraltro la violenza indiscriminata in Nigeria è accertata ormai in tutto il territorio, in presenza di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto, integrando i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino nigeriano in ossequio al principio del non refolement, non potendosi respingere alcuno in uno Stato in cui la sua vita sarebbe in serio pericolo (cfr. plurima giurisprudenza di merito, tra cui recentemente Tribunale di Bologna n. 1083 del 21.03.2013 e Tribunale di Bologna n. 916 dell'11.3.13).

Conseguentemente devono ritenersi sussistenti i presupposti per il

riconoscimento della protezione sussidiaria, assorbito ogni ulteriore motivo.
 In considerazione della particolarità della fattispecie paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese. Si provvede come da separato provvedimento in ordine alla richiesta di gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando


respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

riconosce a ~~████████████████████~~ nato a Onitsha – Anambra State (Nigeria) il 23.6.1984 la protezione sussidiaria;

compensa interamente le spese.

Trieste, 8.10.13


Il giudice

Giulia Spadaro


Depositata in Cancelleria

il 9 OTT 2013

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
 dott.ssa Paola Vascotto


Al P. M. sede, per il visto.

Trieste, il 9 OTT 2013

Il cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
 dott.ssa Paola Vascotto
